



N. 2083/12 R.G. Trib. Stralciato dal N. 545/12
N. 1560/10 R.G. Notizie di reato P. M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia (Sezione Penale) composto da:

Dr. Daniele CENCI	Presidente
Dr. Valerio D'ANDRIA	Giudice Est.
Dr.ssa Antonietta MARTINO	Giudice

ha pronunciato e pubblicato in data **28/11/2012** la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

ANEMONE/DANIELE

Nato il 15/06/1974 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-VIA GIORGIO DOL PIAZ 30 -PIANO 1° INT.2

Domiciliato a ROMA-C/O DIF. PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI N.26

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensori di fiducia Avv.: **BARBIERI ANTONIO** e Avv. **PLACANICA**

CESARE DEL FORO DI ROMA

ANEMONE/DIEGO

Nato il 05/07/1971 a ROMA (RM)

Residente A ROMA VIA GIORGIO DAL PIAZ, 30

Domiciliato C/O AVV. RIITANO IN ROMA VIA POMARANCIO, 1

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensori di fiducia Avv.: **BARBIERI ANTONIO** e Avv. **ARICO'**

GIOVANNI DEL FORO DI ROMA

AZZOPARDI/EDGARDO

Nato il 18/5/1957 a Roma

N. 1418/12 Reg.
Sent.

Data del Deposito
21 DIC. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maurizio Bufali

Data di irrevocabilità

Esecuzione

Scheda

Campione

5

elettivamente domiciliato in ROMA C/O LO STUDIO DEL DIF. VIALE G. CESARE, 6

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia: Avv. MARCELLO MELANDRI DEL FORO DI ROMA

BALDUCCI/ANGELO

Nato il 03/07/1948 a SAN GIORGIO DI PESARO (PU)

Domiciliato a ROMA VIA B.BUOZZI N.3 C/O AVV:COPPI

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: COPPI FRANCO e Avv. BORGOGNO ROBERTO DEL FORO DI ROMA

BERTOLASO/GUIDO

Nato il 20/03/1950 a ROMA (RM)

Domiciliato a ROMA C/O DIF. AVV. DINACCI VIALE G.CESARE N.6

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensori di fiducia Avv.: DINACCI FILIPPO DEL FORO DI ROMA e AVV. DEAN GIOVANNI DEL FORO DI PERUGIA

CIOLFI/BRUNO

Nato il 25/12/1948 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-VIA SPADINI N.7

Domiciliato a ROMA VIA ANTONIO BOSIO N.12

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensori di fiducia Avv.: LA MARRA MATTIA e AVV. PASQUALE BARTOLO DEL FORO DI ROMA

DE SANTIS/FABIO

Nato il 10/12/1963 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-VIA G.F. ALBANI N.9

Domiciliato in ROMA VIA G.F.ALBANI N.9 (dom. dich.)

Posizione Giuridica: **LIBERO PRESENTE**

Difensori di fiducia Avv.: ETTORE ORLANDI e AVV.GAITO ALFREDO DEL FORO DI ROMA

DELLA GIOVAMPAOLA/MAURO

Nato il 08/08/1966 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-VIA MAR ROSSO N.39

Domiciliato a ROMA-VIA LICOFRONE N.6 (dom. eletto)

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

6

Difensori di fiducia Avv.: ALBANO ANTONIO e AVV. SORIANO ATTILIO DEL FORO
DI ROMA

FORLEO/MARIA PIA

Nata il 15/04/1947 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-VIA FRESCOBALDI N.44

Domiciliata a ROMA- C/O LO STUDIO DEL DIF. AVV. LONGARI VIALE GIULIO
CESARE 6

Posizione Giuridica: **LIBERA CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: LONGARI CARLO DEL FORO DI ROMA

GAZZANI/STEFANO

Nato il 12/07/1962 a ROMA (RM)

Residente in ROCCA DI PAPA-VIA DELLE BAROZZE N.68

Domiciliato a ROMA C/O DIF. AVV. ASSUMMA- VIA OSLAVIA N.14 (dom. eletto)

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensori di fiducia Avv.: ASSUMMA BRUNO e AVV. FAVA CRISTIANO DEL FORO
DI ROMA

GRUTTADAURIA/EZIO MARIA

Nato il 04/02/1956 a CALTANISSETTA (CL)

Residente in ROMA-VIA DELLE ISOLE N.26

Domiciliato a ELETTO C/O DIF. IN ROMA-VIALE TIZIANO N.80

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: CASACCIA GIUSEPPE DEL FORO DI ROMA

LUCCI/ALIDA

Nata il 02/01/1968 a ROMA (RM)

Residente in ROMA- VIA DAMASO CERQUETTI N.34

Posizione Giuridica: **LIBERA CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: GIORDANO BARTOLOMEO DEL FORO DI ROMA

MESSINA/EMMANUEL GIUSEPPE

Nato il 11/9/1972 a Roma

Residente a ROMA - VIA RICCARDO FORSTER, 66

Domiciliato A ROMA VIA A. GALLONIO C/O LO STUDIO DEL DIF. AVV. MARINI

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia: AVV. BRUNO POGGIO DEL FORO DI ROMA

MURINO/PIERFRANCESCO

Nato il 24/01/1941 a CIVITAVECCHIA (RM)

Residente in ROMA-VIA DELLA CAMILLUCCIA N.741

Domiciliato a . ROMA C/O IL DIF. AVV. PIRAINO VIALE CARSO N.57

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: PIRAINO CESARE DEL FORO DI ROMA E AVV. DI MARIO NICOLA DEL FORO DI PERUGIA

PIUNTI/MARCO

Nato il 16/04/1962 a MARINO (RM)

Residente in GROTTAFERRATA-ROMA- VIA VECCHIA DI MARINO N.103

Domiciliato a in ROMA C/O IL DIF. AVV. TOGNOZZI VIA CAPOSILE N.10

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: TOGNOZZI GIANLUCA DEL FORO DI ROMA

PROFETA/REGINA DE FATIMA

Nata il 24/02/1957 a NONTES CLAROS (BRASILE)

Residente in ROMA- VIA STRESA N.80

Domiciliata a ROMA C/O IL DIF. AVV. DI NOTO LARGO TONIOLO N.6

Posizione Giuridica: **LIBERA CONTUMACE**

Difensori di fiducia Avv.: DI NOTO GIUSEPPE e AVV. GRUSOVIN FRANCESCA DEL FORO DI ROMA

RINALDI/CLAUDIO

Nato il 29/01/1958 a ROMA (RM)

Residente in ROMA-VIA AOSTA N.30

Domiciliato a ROMA-C/O DIF. AVV. TITTA VIA COLLI DELLA FARNESINA N.144

Posizione Giuridica: **LIBERO PRESENTE**

Difensori di fiducia Avv.: MADIA TITTA e AVV. LO TURCO LIVIA DEL FORO DI ROMA

ROSSETTI/SIMONE

Nato il 30/10/1975 a ROMA (RM)

Residente in PALOMBARA SABINA (ROMA)- VIA MARZOLANO 109


Domiciliato a PERUGIA C/O IL DIF. AVV. CIMATO VIA BRIGANTI N. 129

Posizione Giuridica: **LIBERO CONTUMACE**

Difensore di fiducia Avv.: CIMATO CLAUDIO DEL FORO DI PERUGIA

ANEMONE/COSTRUZIONI S.rl.

In persona del legale rappr.te RAFFAELE DE SIMONE - *CONTUMACE*



Sede in Grottaferrata (Roma) Via IV Novembre, 32

Elettivamente domiciliato C/O IL DIF. AVV. ARICO' IN ROMA VIA DE CAROLIS, 62

Difensore di fiducia: AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA

TECNOCOS S.r.l.

In persona del legale rappr.te ANNA MARIA CURTACCI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Settebagni, 727

Elettivamente domiciliata in ROMA C/O IL DIF. AVV. BARBIERI P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI, 26

Difensore di fiducia: AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA

REDIM 2002 S.r.l.

In persona del legale rappr.te QUINTINO TRONCANELLI - *CONTUMACE*

Sede in Grottaferrata (Roma) Viale I Maggio, 140

Elettivamente domiciliato in ROMA C/O IL DIF. AVV. BARBIERI P.ZZA DEGLI STROZZI, 26

Difensore di fiducia: AVV. ADRIANA BOSCAGLI DEL FORO DI ROMA

APPALTI LAVORI PROGETTI INTERNAZIONALI S.R.L

In persona del legale rappr.te ALESSIA ZAMPETTI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Benedetto Croce, 26

Elettivamente domiciliata in PERUGIA C/O LO STUDIO DEL DIF. AVV. CIMATO VIA BRIGANTI, 129

Difensore di fiducia : AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA

AMP SRL

In persona del legale rappr.te ANTONIO MONTEROTTI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Sant'Antonio da Padova, 13

Elettivamente domiciliata in ROMA C/O LO STUDIO DEL DIF. AVV. MACCHIONI Via Dardanelli, 15

Difensore di fiducia : AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA

TECNOWOOD SRL

in persona del legale rappr.te RITA MONTANARI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Sant'Antonio da Padova, 13

Elettivamente domiciliata in ROMA C/O LO STUDIO DEL DIF. AVV. MACCHIONI VIA DARDANELLI, 15

Difensore di fiducia: AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA

SOCIETA' PARTECIPAZIONI E SERVIZI SRL

In persona del legale rappr.te ALIDA LUCCI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Salaria, 1327

Difensore di fiducia : AVV. ELISABETTA MANONI DEL FORO DI ROMA
MEDEA PROGETTI

In persona del legale rappr.te RAFFAELE SCERBO - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Flavia, 112

Difensore di fiducia : AVV. ALESSANDRO VESI DEL FORO DI PERUGIA
CO.GE.CAL SRL

In persona del legale rappr.te ROBERTO CALCABRINI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Via Chiesina Uzzanese, 11

Elettivamente domiciliato in ROMA C/O IL DIF. AVV. MACCHIONI VIA DARDANELLI, 15

Difensore di fiducia : AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA
SALARIA SPORT VILLAGE SRL

In persona del legale rappr.te STEFANO MORANDI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Settebagni Via San Gaggio, 5

Elettivamente domiciliato in ROMA C/O IL DIF. AVV. ARICO' VIA DE CAROLIS, 62

Difensore di fiducia : AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA
SOCIETA' SPORTIVA ROMANA SRL

In persona del legale rappr.te PAOLO PRESCIUTTINI - *CONTUMACE*

Sede in Roma Settebagni Via San Gaggio, 5

Elettivamente domiciliato in ROMA C/O IL DIF. AVV. BARBIERI P.ZZA PRATI DEGLI
STROZZI, 26

Difensore di fiducia : AVV. GIANLUCA MACCHIONI DEL FORO DI ROMA

PARTE CIVILE: COMUNE LA MADDALENA rappresentato e difeso dall'Avv. Gian
COMITA RAGNEDDA e dall'Avv. Tito LUCREZIA MILELLA del Foro di ROMA
**MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - MINISTERO ECONOMIE E
FINANZE** rappresentati e difesi dall'avv. F. MORICI del Foro di Perugia

h

LE PARTI COSI' CONCLUDONO:

IL PUBBLICO MINISTERO: chiede il rigetto dell'eccezione di incompetenza.

I DIFENSORI: eccepiscono incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia per tutti i reati diversi da quelli contestati al capo C).

I DIFENSORI DELLE PARTI CIVILI: si associano alle deduzioni del PM.

h

Diego ANEMONE - Fabio DE SANTIS

B) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte:

Fabio DE SANTIS quale pubblico ufficiale operante, dapprima (dal 21.12.1998) presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna e poi quale funzionario addetto presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi":

"Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009";

"Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009 (quale soggetto attuatore dal 13.6.2008 al 10.10.2008);

"Grande evento relativo alle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia" (soggetto attuatore dal 13.6.2008 al 31.10.2008),

compiendo atti contrari al proprio ufficio connessi all'affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, illegittimamente favoriva l'imprenditore edile Diego ANEMONE (e le società facenti capo allo stesso), interessato alla aggiudicazione degli appalti gestiti, dapprima, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e, successivamente, dalla Struttura di Missione incardinata presso il suddetto Dipartimento, in particolare con riferimento agli appalti sotto indicati:

- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione della caserma ZIGNANI in ROMA, sede dei Servizi segreti (appalto gestito dal provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nel 2004);
- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalti aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere deliberate nell'ambito delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – palazzo della conferenza e area delegati (G8 – Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – residenza dell'Arsenale (G8 – Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – area di stampa e servizi di supporto (G8 – Isola La Maddalena).

Il pubblico ufficiale Fabio DE SANTIS, da solo o in concorso di volta in volta con altri soggetti, compiva scelte economicamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione e favorevoli al privato, illegittimamente operava affinché le imprese facenti capo a Diego ANEMONE (da sole o in ATI con altre facenti parte del medesimo gruppo) risultassero aggiudicatrici degli appalti e consentiva, anche mediante l'approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell'appalto a carico della Pubblica Amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione pubblica recependone continuamente favori ed utilità di vario genere tra cui quelle sottoelencate:

- affidamento di lavori pubblici in sub-appalto al fratello Marco DE SANTIS, su richiesta di Fabio DE SANTIS;
- utilizzo, da parte di Fabio DE SANTIS, dell'utenza cellulare 3477912473;
- fornitura di mobili (tra cui una libreria), destinati alla sua abitazione;
- fruizione di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (in data 28.8.2008) ed in Roma (in data 13.11.2008);
- fruizione (in concorso con Mauro DELLA GIOVAMPAOLA), di prestazioni sessuali a pagamento, in Venezia (tra il 17 ed il 18 ottobre 2008);
- viaggi a bordo di aeromobili privati.

In Roma, sino al 10 febbraio 2010.

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Mauro DELLA GIOVAMPAOLA - Diego ANEMONE

C) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte:

Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, quale pubblico ufficiale operante presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della gestione dei "Grandi Eventi", dapprima (marzo 2009) come consulente esterno della Struttura, poi con la carica responsabile della Struttura di Missione incaricata della gestione degli appalti relativi al "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009 e al "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia" (dal 29 maggio 2009), nel compiere atti contrari al proprio ufficio, connessi all'affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, illegittimamente favoriva l'imprenditore edile Diego ANEMONE, interessato alla aggiudicazione degli appalti gestiti dalla Struttura di Missione incardinata presso il Dipartimento

1/2
per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con specifico riferimento ai sotto indicati appalti:

- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – palazzo della conferenza e area delegati (G8 – Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – residenza dell’Arsenale (G8 – Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – area di stampa e servizi di supporto (G8 – Isola La Maddalena).

In particolare, il pubblico ufficiale Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, da solo o in concorso di volta in volta con altri soggetti, compiva scelte economicamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione e favorevoli al privato, illegittimamente operava affinché le imprese facenti capo a Diego ANEMONE (da sole o in ATI con altre facenti parte del medesimo gruppo) risultassero aggiudicatari degli appalti e consentiva, anche mediante l’approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell’appalto a carico della Pubblica Amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione pubblica recependone continuamente favori ed utilità di vario genere tra cui quelle sottoelencate:

- fruizione (insieme a Fabio DE SANTIS), di prestazioni sessuali a pagamento, in VENEZIA (tra il 17 ed il 18 ottobre 2008);
- fruizione di un immobile e di personale di servizio, presso l’isola La Maddalena;
- messa a disposizione di due autovetture BMW, rispettivamente modello X5 targata DS224ZR e modello 535 targata DM891CP, nonché di un’ulteriore autovettura BMW serie 3 Station;
- fornitura di mobili per la sua abitazione;
- viaggi a bordo di aeromobili privati;

In Roma, sino al 10 febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Diego ANEMONE - Claudio RINALDI

D) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte :

Claudio RINALDI, quale pubblico ufficiale operante dapprima presso il Servizio Integrate Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e Sardegna, poi quale funzionario presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della gestione del “Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009” (commissario delegato dal 13 giugno 2008), compiva atti contrari al proprio ufficio connessi all’affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, illegittimamente favoriva l’imprenditore edile Diego ANEMONE, interessato alla aggiudicazione degli appalti gestiti dapprima dal

n

Provveditorato alle OPERE PUBBLICHE e successivamente dalla Struttura di Missione incardinata presso il suddetto Dipartimento:

- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009).

In particolare, il pubblico ufficiale Claudio RINALDI, da solo o in concorso di volta in volta con altri soggetti, compiva scelte economicamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione e favorevoli al privato, illegittimamente operava affinché le imprese facenti capo a Diego ANEMONE (da sole o in ATI con altre facenti parte del medesimo gruppo) risultassero aggiudicatarie degli appalti e consentiva, anche mediante l'approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell'appalto a carico della Pubblica Amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione pubblica recependone continuamente favori ed utilità di vario genere tra cui quelle sottoelencate:

- intestazione di beni, effettuate in data 17 ottobre 2008, in SAN MARINO da parte del commercialista Stefano GAZZANI, su disposizione di Diego ANEMONE, in favore di Mimma GIORDANI, madre di Claudio RINALDI.

In Roma, sino al 10 febbraio 2010.

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Diego ANEMONE – Angelo BALDUCCI

E) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte :

Angelo BALDUCCI quale pubblico ufficiale operante dapprima (dal 1998 quale provveditore alle Opere Pubbliche) e poi Direttore generale del Servizio Integrato Infrastrutture e Trasporti per Lazio Abruzzo e Sardegna, successivamente quale Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi":

- "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009" (commissario delegato dal 29 dicembre 2005 al 13 giugno 2008);
- "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009 (quale soggetto attuatore dal 20 marzo 2008 al 16 giugno 2008);
- "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150° anniversario della Unità d'Italia" (Capo dipartimento della struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia),

(quale soggetto organo di raccordo tra la Struttura di Missione incaricata dei tre grandi eventi e le imprese dal 13 giugno 2008) e infine quale presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

compiva atti contrari al proprio ufficio connessi all'affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, illegittimamente favoriva l'imprenditore edile Diego ANEMONE, interessato alla aggiudicazione degli appalti gestiti

incardinata

dapprima dal Provveditorato alle Opere Pubbliche e successivamente dalla Struttura di Missione incardinata presso il suddetto Dipartimento, in particolare con riferimento agli appalti sotto indicati:

- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione della caserma ZIGNANI in Roma, sede del Servizi segreti (appalto gestito dal provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio nel 2004);
- appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dello Stadio Centrale del Tennis del Foro Italico (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di realizzazione del Nuovo Museo dello Sport Italiano di Tor Vergata (Mondiali di Nuoto Roma 2009);
- appalti aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere deliberate nell'ambito delle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;
- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - palazzo della conferenza e area delegati (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - residenza dell'Arsenale (G8 - Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari - area di stampa e servizi di supporto (G8 - Isola La Maddalena).

Il pubblico ufficiale Angelo BALDUCCI, da solo o in concorso di volta in volta con altri soggetti, compiva scelte economicamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione e favorevoli al privato, illegittimamente operava affinché le imprese facenti capo ad ANEMONE (da sole o in ATI con altre facenti parte del medesimo gruppo) risultassero aggiudicatarie degli appalti e consentiva, anche mediante l'approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell'appalto a carico della Pubblica Amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione pubblica recependone continuamente favori ed utilità di vario genere tra cui quelle sottoelencate nonché nella costituzione, di fatto, di una sorta di società effettiva con l'imprenditore, con cui poneva in essere investimenti finanziati di ingente valore, tra cui, principalmente:

- acquisto in comune (tramite l'intestazione ai due figli Lorenzo BALDUCCI e Filippo BALDUCCI), delle quote della società IMMOBILPIGNA, con cui acquisivano la proprietà di un prestigioso immobile sito in ROMA, Piazza della Pigna n. 23, che, rivenduto dopo un anno, determinava un plusvalore pari a più di 4.000.000 di euro;
- acquisto in comune del complesso costituente il centro sportivo Salaria Sport Village (gestito dalla Salaria Sport Village S.r.l. in forza di contratto di locazione degli immobili con la società proprietaria degli stessi, Società Sportiva Romana S.r.l., entrambe possedute al 50%, tramite società fiduciarie, dai figli di Angelo BALDUCCI, segnatamente Lorenzo BALDUCCI e Filippo BALDUCCI, e Diego ANEMONE)

Utilità e favori consistiti tra l'altro in:

- nell'assunzione nel luglio 2009, da parte di Diego ANEMONE, di Anthony SMIT, su richiesta di Angelo BALDUCCI e segnalazione a quest'ultimo pervenuta da parte di Mauro MASI, al momento dei fatti direttore generale della RAI;

- nel pagamento da parte di Diego ANEMONE, delle spese per l'utilizzo della scheda telefonica 3358341499 (intercettata dal 9.4.2008 al 4.3.2009), in uso ad Angelo BALDUCCI, intestata ad Arnaldo PASCUCCI, cognato dell'imprenditore Diego ANEMONE;
- nel pagamento da parte di Diego ANEMONE delle spese di utilizzo della scheda telefonica 3341253696 (intercettata dal 7.7.2008 al 12.2.2009), in uso ad Angelo BALDUCCI, intestata a Roberto MOLINELLI, dipendente dell'imprenditore Diego ANEMONE;
- nell'impiego almeno sino al novembre 2008, presso la villa di Montepulciano (SI) di proprietà di Angelo BALDUCCI, di due custodi di nazionalità rumena, risultati stipendiati come dipendenti di imprese riferibili a Diego ANEMONE;
- nell'impiego presso l'abitazione romana di Angelo BALDUCCI di una collaboratrice familiare, dipendente da impresa riferibile a Diego ANEMONE;
- nel pagamento da parte di Diego ANEMONE presso la Foresti Elena Arredamenti di ROMA, del materiale di arredo per l'abitazione di Filippo BALDUCCI – figlio di Angelo BALDUCCI - (30 settembre 2008), addebitati sulla contabilità della consortile Maddalena
- nell'assunzione di Filippo BALDUCCI e della fidanzata Elena Petronela BUCHILA da parte di società riconducibili all'imprenditore Ezio Maria GRUTTADAURIA (a partire dal settembre 2008), su richiesta di Diego ANEMONE, con l'ottenimento da parte di Ezio Maria GRUTTADAURIA di un incarico biennale presso la Tecnocos di Diego ANEMONE (dicembre 2008) ed altri incarichi tecnici relativi alla realizzazione di opere pubbliche;
- nell'effettuazione di lavori di ristrutturazione presso l'appartamento di Filippo BALDUCCI sito in Roma, via Latina 25, da parte di imprese riferibili a Diego ANEMONE (ottobre – novembre 2008);
- nell'acquisto da parte di Diego ANEMONE di un'autovettura BMW, del valore di 71.000 euro, da destinare a Filippo BALDUCCI (ottobre – novembre 2008);
- nel pagamento da parte di imprese riconducibili a Diego ANEMONE di viaggi effettuati a mezzo aeromobili privati da Angelo BALDUCCI ed altri, da Roma per Palermo con scalo a Capri (8 settembre 2008) e per Tunisi (12 settembre), e da Olbia a Tunisi con ritorno a Roma (24-26 ottobre 2008), e nuovamente per Tunisi (17 maggio 2009).

In forza dell'ottenimento di tali appalti, le imprese facenti capo ad ANEMONE realizzavano illecitamente utili per complessivi €. 75.523.617,88, di cui 1.941.397,81 per l'anno 2005, 1.828.284,76 per l'anno 2006, 2.411.756,64 per l'anno 2007, 15.837.006,29 per l'anno 2008, e 53.505.172,38 per l'anno 2009.

In Roma, sino al 10 febbraio 2010.

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

vedo
Diego ANEMONE – Guido BERTOLASO

F) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte:

Guido BERTOLASO quale pubblico ufficiale, in qualità di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, da cui dipendeva il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei cosiddetti "Grandi Eventi" e specificamente quale commissario delegato per il "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009;

nel compiere atti contrari al proprio ufficio, connessi all'affidamento ed alla gestione degli appalti sotto specificati, illegittimamente favoriva l'imprenditore edile Diego ANEMONE, interessato alla aggiudicazione degli appalti gestiti dalla Struttura di Missione incardinata presso il suddetto Dipartimento, in particolare con riferimento agli appalti sotto indicati:

- appalto per la realizzazione del quarto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – palazzo della conferenza e area delegati (G8 – Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del quinto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – residenza dell'Arsenale (G8 – Isola La Maddalena);
- appalto per la realizzazione del sesto lotto di interventi infrastrutturali e complementari – area di stampa e servizi di supporto (G8 – Isola La Maddalena).

Il pubblico ufficiale Guido BERTOLASO, da solo o in concorso di volta in volta con altri soggetti, compiva scelte economicamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione e favorevoli al privato, illegittimamente operava e consentiva, nella sua posizione di vertice, che i funzionari sottoposti operassero affinché le imprese facenti capo a Diego ANEMONE (da sole o in ATI con altre facenti parte del medesimo gruppo) risultassero aggiudicatari degli appalti e consentiva che il costo dell'appalto a carico della Pubblica Amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche mediante l'approvazione di atti aggiuntivi successivi ed a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione pubblica recependone continuativamente favori ed utilità di vario genere tra cui quelle sottoelencate:

- disponibilità di un appartamento sito in via Giulia n. 189, di proprietà di Raffaele CURI, il cui canone mensile pari a 1.500 euro, veniva corrisposto da Diego ANEMONE dal gennaio 2003 al mese di aprile 2007, anche per il tramite di Angelo ZAMPOLINI, che provvedeva alla materiale consegna delle somme dovute;
- dazione della somma in contanti di 50.000 euro, consegnata *brevi manu* da Diego ANEMONE in data 23 settembre 2008;

- disponibilità presso il Salaria Sport Village il 14 dicembre 2008, da parte di Simone ROSSETTI, su indicazione di Diego ANEMONE, di una donna di nome *Monica*, identificata in *Monica DA SILVA MEDEIROS*, allo scopo di fruire di prestazioni di tipo sessuale;
- fruizione in Roma presso il medesimo Centro presso il Salaria Sport Village, in più circostanze, di *massaggi* operati da tale *Francesca*, identificata in *Francesca MUTO*.
In Roma, sino al 10 febbraio 2010. Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Diego ANEMONE - Angelo BALDUCCI - Mauro DELLA GIOVAMPAOLA - Fabio DE SANTIS - Simone ROSSETTI - Daniele ANEMONE - Stefano GAZZANI - Claudio RINALDI - Pierfrancesco MURINO - Ezio Maria GRUTTADAURIA - Marco PIUNTI - Maria Pia FORLEO - Alida LUCCI - Bruno CIOLFI

G) del delitto p. e p. dall' art 416 c.p., perchè, ciascuno nella qualifica e con la funzione sotto indicata, si associavano tra loro al fine di commettere una serie indeterminata di reati di corruzioni, abusi di ufficio, rivelazioni di segreto d'ufficio, favoreggiamento, e costituivano un sodalizio stabile che, attraverso la messa a disposizione della funzione pubblica dei funzionari a favore dei privati imprenditori, tra cui principalmente Diego ANEMONE ed il gruppo di imprese a lui riconducibile, consentiva una gestione pilotata e contraria alle regole di imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione delle aggiudicazioni e della attuazione degli Appalti inerenti i Grandi eventi, gestiti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di fatto i pubblici funzionari, violando le regole inerenti la propria funzione, operavano a servizio del privato e consentivano che la gestione degli appalti avvenisse in maniera del tutto antieconomica per le casse pubbliche, a favore degli imprenditori. Segnatamente:

- Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Claudio RINALDI, Maria Pia FORLEO, quali pubblici ufficiali operanti presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio Abruzzo e Molise ed il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei "Grandi Eventi";
- Angelo BALDUCCI quale organo di vertice della struttura, operando come capo e promotore dell'associazione stessa, capace di esercitare tutta la sua influenza nell'ambiente al fine di promuovere la fortuna commerciale dell'imprenditore Diego ANEMONE a lui legato da una comunanza di interessi economici assimilabile ad una vera e propria società di fatto;
- Fabio DE SANTIS, Claudio RINALDI quali soggetti di rilievo del Ministero e all'interno del menzionato Dipartimento, ciascuno operante nell'ambito dei Grandi eventi per cui avevano ricevuto specifici incarichi;
- Maria Pia FORLEO, quale funzionario operante all'interno del citato Dipartimento, componente della commissione aggiudicatrice delle gare relative alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e ufficiale rogante dei relativi contratti;
- Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, quale pubblico ufficiale operante all'interno della Struttura di Missione relativa al "Grande Evento - Vertice G8 La Maddalena";

- Diego ANEMONE e Daniele ANEMONE, quali imprenditori in qualità di soci di società tra loro collegate o costituite in consorzi beneficiarie di appalti concessi dalle suddette autorità;
- Ezio Maria GRUTTADAURIA, Pierfrancesco MURINO, Bruno CIOLFI, quali imprenditori operanti nel medesimo settore delle ditte del gruppo ANEMONE, al suddetto collegati stabilmente e legati da cointeressenze illecite costanti, che beneficiavano dell'illegale privilegio acquistato dal gruppo ANEMONE, tramite Diego ANEMONE, all'interno della struttura pubblica che gestiva gli appalti partecipando anch'essi alla precostituzione di riserve di denaro utilizzato poi per le illecite dazioni a favore di pubblici funzionari;
- Stefano GAZZANI ed Angelo ZAMPOLINI <nei cui confronti si procede separatamente>, quali soggetti variamente utilizzati all'interno del sodalizio in base alle competenze tecniche dei suddetti, ovvero Stefano GAZZANI quale contabile delle società e delle persone fisiche coinvolte nel sistema, Angelo ZAMPOLINI quale architetto, utilizzato altresì quale intermediario per la dazione delle somme oggetto delle corruzioni,
- Alida LUCCI e Simone ROSSETTI, quali stretti collaboratori di Diego ANEMONE, la prima con funzione di segretaria, nonché *bracci destri* esecutivi del suddetto Diego ANEMONE, delegati ad operare per conto e a suo nome in numerosi conti correnti, a disporre movimentazioni bancarie, eseguire prelevamenti e pagamenti per conto delle varie società del gruppo.

In Roma dal 1999 ad oggi

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Marco PIUNTI - Diego ANEMONE

H) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte :

Marco PIUNTI, quale sottoufficiale della Guardia di Finanza fino al 1 marzo 2009, anche direttamente coinvolto nell'esecuzione di verifiche fiscali riguardanti le società del gruppo Anemone, compiendo atti contrari al proprio ufficio, forniva informazioni riservate sulle iniziative inerenti controlli fiscali di varia natura ad opera del proprio Corpo di appartenenza nei confronti delle società del gruppo facenti capo all'imprenditore ANEMONE, illegittimamente favoriva l'imprenditore edile Diego ANEMONE, titolare di fatto di numerose società facenti capo ad un unico gruppo di imprese, molto attive nel settore degli appalti pubblici;

con la condotta sopra descritta, il pubblico ufficiale Marco PIUNTI poneva stabilmente la propria funzione pubblica agli interessi del privato, recependone continuativamente favori e utilità di vario genere tra cui l'assunzione, in data 19 maggio 2009, della moglie Roberta PRIORE alle dipendenze di una ditta del gruppo, TECNOWOOD S.r.l., con mansioni di impiegata di concetto.

In Roma, fino al 19 maggio 2009

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Bruno CIOLFI – Diego ANEMONE – Angelo BALDUCCI

L) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte:

in concorso fra loro corrompevano Angelo BALDUCCI e altri pubblici ufficiali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei "Grandi Eventi", versando loro somme in denaro non determinate, gestite da Diego ANEMONE con apposito conto corrente; a fronte di tale illecita dazione ottenevano, a favore di Bruno CIOLFI (tramite la società IGIT), soggetto legato a Diego ANEMONE poiché inserito in molte società consortili con società del primo, l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze: gara che vedeva vincitrice dell'appalto la società consortile Parco della Musica, composta da SAC S.p.a. (75%) e IGIT S.p.a. (25%); procedura di appalto che, in sede di procedimento giurisdizionale amministrativo, veniva giudicata viziata in quanto fondata sull'attribuzione di un giudizio tecnico esorbitante rispetto al progetto presentato, che si caratterizzava come difforme e non rispettoso del progetto preliminare posto a base della gara.

In Roma, aprile – maggio 2008

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Pierfrancesco MURINO - Diego ANEMONE – Angelo BALDUCCI

M) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ciascuno nelle qualità sotto specificate tenevano le sotto indicate condotte:

in concorso fra loro Pierfrancesco MURINO e Diego ANEMONE corrompevano Angelo BALDUCCI e altri pubblici ufficiali del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricati della gestione dei "Grandi Eventi" versando loro somme in denaro non determinate, gestite da Diego ANEMONE (con apposito conto corrente); a fronte di tale illecita dazione ottenevano per le proprie società (IMAC e TECNOCOS, costituite in consortile IMATEC), l'aggiudicazione dei lavori del sesto lotto per i lavori da eseguire in relazione al grande evento G8 da svolgersi presso l'isola de La Maddalena.

In Roma, aprile – maggio 2008

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Ezio Maria GRUTTADAURIA

N) in relazione al reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 319, 319bis, 321 C.p., poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, concorreva, quale imprenditore operante nel settore dei lavori pubblici nella corruzione di Angelo BALDUCCI ed altri funzionari del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, incaricato della gestione dei "Grandi Eventi", in concorso con Diego ANEMONE, *specificamente alla condotta sopra*

indicata al capo G) con riferimento alla assunzione del figlio del pubblico funzionario, segnatamente nell'assunzione di Filippo BALDUCCI e della fidanzata Elena Petronela BUCHILA da parte di società riconducibili all'imprenditore Ezio Maria GRUTTADAURIA (a partire dal settembre 2008), su richiesta di Diego ANEMONE, con l'ottenimento da parte di Ezio Maria GRUTTADAURIA di un incarico biennale presso la Tecnocos di Diego ANEMONE (dicembre 2008) ed altri incarichi tecnici relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

Il pubblico ufficiale Angelo BALDUCCI, da solo o in concorso di volta in volta con altri soggetti, nel compiere scelte economicamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione e favorevoli al privato, illegittimamente operava affinché le imprese facenti capo a Diego ANEMONE (da sole o in ATI con altre facenti parte del medesimo gruppo) risultassero aggiudicatrici degli appalti e consentiva, anche mediante l'approvazione di atti aggiuntivi successivi, che il costo dell'appalto a carico della Pubblica Amministrazione aumentasse considerevolmente rispetto a quello del bando, anche a fronte di spese incongrue o meramente eccessive, al solo scopo di favorire stabilmente il privato imprenditore appaltatore, agli interessi del quale poneva stabilmente la propria funzione pubblica recependone continuamente favori ed utilità di vario genere.

Roma, Settembre 2008

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

Diego ANEMONE – Daniele ANEMONE - Simone ROSSETTI – Regina De Fatima PROFETA

O) in relazione al reato p. e p. dagli articoli 61 n. 2, 110 c.p., 3, comma 2 n. 8 legge 20 febbraio 1958, n. 75 poiché, in concorso tra loro al fine di realizzare i reati di corruzione di cui ai capi b),c) ed f), favorivano, reclutandole allo scopo, la prostituzione delle seguenti persone:

- Giuseppina DE LUCA, che forniva prestazioni sessuali a favore di Fabio DE SANTIS in Venezia nell'agosto 2008 ed in Roma nel novembre 2008;
- tale "ANGELA" a favore di Fabio De SANTIS e Mauro DELLA GIOVAMPAOLA in Venezia nell'ottobre 2008;
- Monica DA SILVA MEDEIROS a favore di Guido BERTOLASO, in Roma nel dicembre 2008.

Nei luoghi e nelle date sopra indicate

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

ANEMONE COSTRUZIONI Srl, in persona del legale rappresentante

P) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p. nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia", poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società ANEMONE COSTRUZIONI Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo a Raffaele DE SIMONE o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da

quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

TECNOCOS Srl, in persona del legale rappresentante

Q) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p. nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società TECNOCOS Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo alla consorte Vanessa PASCUCCI o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

REDIM 2002 Srl, in persona del legale rappresentante

R) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società REDIM 2002 Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo alla consorte Vanessa PASCUCCI o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

APPALTI LAVORI PROGETTI INTERNAZIONALI Srl, in persona del legale rappresentante

S) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo

di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009;
"Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società APPALTI LAVORI PROGETTI INTERNAZIONALI (ALPI) Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo alla cognata Alessandra DI SAVERIO, moglie di Daniele ANEMONE, o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

AMP S.r.l., in persona del legale rappresentante

T) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società AMP Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo ad Antonio MONTEROTTI o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

TECNOWOOD S.r.l. in persona del legale rappresentante

U) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società TECNOWOOD Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo a Rita MONTANARI o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

SOCIETA' PARTECIPAZIONI E SERVIZI (SPES) S.r.l. in persona del legale rappresentante

V) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia", poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società SPES Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo ad Alida LUCCI o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

MEDEA PROGETTI S.r.l. in persona del legale rappresentante

Z) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia", poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società MEDEA PROGETTI Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo a Raffaele SCERBO o comunque a soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

CO.GE.CAL S.r.l. in persona del legale rappresentante

AA) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società CO.GE.CAL Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo a Roberto CALCABRINI o comunque a

9, soggetti a lui collegati, commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

SALARIA SPORT VILLAGE in persona del legale rappresentante

BB) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della società SALARIA SPORT VILLAGE Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo a Stefano MORANDI, o comunque a soggetti a lui collegati, ed essendo la stessa società di proprietà (se pure con il tramite di fiduciarie) interamente riconducibile a Diego ANEMONE e a Angelo BALDUCCI (nonchè ai familiari di quest'ultimo) commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.

SOCIETÀ SPORTIVA ROMANA s.r.l. in persona del legale rappresentante:

CC) illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 D.Lgs 231/2001 in relazione ai reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319 bis, 321 c.p., nei confronti di Diego ANEMONE (privato imprenditore), Angelo BALDUCCI, Fabio DE SANTIS, Mauro DELLA GIOVAMPAOLA, Claudio RINALDI e Guido BERTOLASO, questi ultimi tutti pubblici ufficiali a vario titolo incaricati della gestione dei seguenti "Grandi Eventi": "Grande evento per lo svolgimento dei Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009"; "Grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8" da tenersi alla Maddalena nel 2009; "Grande evento relativo alle celebrazioni del 150 anniversario della Unità d'Italia",

poiché rivestendo Diego ANEMONE nella gestione della SOCIETÀ SPORTIVA ROMANA Srl la qualità apicale di Amministratore di fatto, in quanto la carica di amministratore unico formalmente risultava in capo a Paolo PRESCIUTTINI, o comunque a soggetti a lui collegati, ed essendo la stessa società di proprietà (se pure con il tramite di fiduciarie) interamente riconducibile a Diego ANEMONE e a Angelo BALDUCCI (nonchè ai familiari di quest'ultimo) commetteva i reati nell'interesse della società con riguardo ai contratti di appalto, da quest'ultima ottenuti dalla Struttura (poi Unità) di Missione incaricata della gestione delle opere connesse alla celebrazione dei Grandi Eventi di cui sopra, dai quali derivava per la stessa società un profitto di rilevante entità.

In Roma, febbraio 2010

Competenza Perugia, articoli 11 e 12, lett. b) e c) c.p.p.



Svolgimento del processo

Gli imputati con decreto del 24 settembre 2011 erano rinviati dinanzi al Tribunale di Perugia in composizione collegiale per rispondere dei reati descritti in epigrafe.

All'udienza del 23 aprile 2012, il Tribunale disponeva la rinnovazione della notifica del decreto agli imputati Ciolfi Bruno, De Santis Fabio, Lucci Alida, nonché a Società Partecipazioni e Servizi s.r.l. e Medea Progetti S.r.l. e rinviava all'udienza del 25 settembre 2012. A questa udienza venivano sollevate eccezioni relative alla notifica del decreto di rinvio a giudizio e il Tribunale riscontrando effettivamente l'omessa notifica presso il domicilio eletto del suddetto decreto all'imputato Diego Anemone disponeva la rinnovazione di tale attività.

All'udienza del 28 novembre 2012, dato atto della regolarità della costituzione di tutte le parti, il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile del Comune della Maddalena e respingeva la richiesta di esclusione delle parti civili Ministero dei Trasporti ed infrastrutture e del Ministero delle Finanze; invitava, quindi, i difensori degli imputati ad illustrare le questioni ed eccezioni contenute nelle memorie già depositate concernenti la dedotta incompetenza del Tribunale di Perugia, nonché la nullità del decreto di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione. Dopo aver instaurato il contraddittorio su entrambe le questioni, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e pronunciava la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo.

Motivazione

Ritiene il Tribunale che la questione di competenza sollevata dalle difese degli imputati sia fondata e che, dunque, per tutti i reati per cui si procede, ad eccezione di quello di cui al capo a), deve essere pronunciata sentenza di incompetenza con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Deve premettersi che l'eccezione di incompetenza sollevata dinanzi al presente Tribunale nella fase degli atti introduttivi del dibattimento è la riproposizione di quella già formulata in sede di udienza preliminare e rigettata dal G.U.P. con ordinanza dell'11 luglio 2011 (copia di tale ordinanza unitamente ai verbali dell'udienza preliminare è contenuta nella produzione documentale effettuata dal P.M. prima ed in vista dell'udienza del 28 novembre 2012).



Già in quella sede, dunque, le difese degli imputati ebbero modo di illustrare le questioni che poi hanno ribadito dinanzi al Tribunale riportandosi altresì a memorie e documentazione depositata prima dell'udienza dibattimentale.

Deve aggiungersi, inoltre, che il tema della competenza del Tribunale di Perugia era già stato sollevato dalle difese degli imputati nella fase delle indagini preliminari e in particolare nell'ambito dei procedimenti generati dall'impugnazione della misura cautelare applicata dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia nei confronti di alcuni degli imputati.

Proprio in quell'ambito e in ordine allo specifico tema della competenza del Tribunale di Perugia aveva modo di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione che sulla base degli atti e delle contestazioni provvisorie formulate a carico degli imputati sul punto rigettava il ricorso affermando la competenza del Tribunale di Perugia (sentenza nr. 1367/2010 del 15 ottobre 2010, ric. Della Giovampaola).

Come si vedrà più avanti, va evidenziato, già adesso, che la Suprema Corte si pronunciava su un'ipotesi accusatoria sensibilmente diversa da quella che si è venuta delineando successivamente e per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio: e, infatti, nella fase delle indagini e con la misura cautelare si prospettavano a carico del magistrato Achille Toro, oltre al reato di rivelazione di segreto di ufficio, anche il reato di corruzione nonché quello di favoreggiamento.

Così sinteticamente ricostruite le vicende processuali e venendo, dunque, al merito della questione proposta si osserva che per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio di cui al capo a) non è contestabile e non è contestata la competenza del Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 11 c.p.p. in quanto il reato risulta commesso, in concorso con altri, anche da Achille Toro, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma.

Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, tale competenza funzionale del Tribunale di Perugia per il reato di cui al capo a) non è sufficiente ad attrarre la competenza anche per tutti gli altri reati contestati agli altri imputati in quanto tali fattispecie risultano commesse indubitabilmente in Roma e non sono connesse ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con quella contestata al Toro.

Rimandando alle memorie depositate in atti per una più articolata illustrazione dell'eccezione, si osserva che nell'ordinanza emessa dal



G.U.P. presso il Tribunale di Perugia in data 11 luglio 2011 la suddetta impostazione non viene condivisa in quanto si ravvisa l'esistenza di un collegamento teleologico tra il reato associativo contestato al capo g) dell'imputazione e il reato di rivelazione di segreti di ufficio contestato al capo a) nel senso che il reato associativo sarebbe stato commesso al fine di eseguire il reato di rivelazione di segreti di ufficio contestato al magistrato. La sussistenza del collegamento teleologico varrebbe, dunque, ai sensi dell'art. 12, lett.c), c.p.p. a radicare la competenza del Tribunale di Perugia non solo per il reato di cui al capo a) ex art. 11 c.p.p. ma anche per tutti gli altri reati contestati.

Il Tribunale non ritiene di poter aderire a tale impostazione in quanto si fonda su una non persuasiva ricostruzione dei rapporti tra i diversi fatti di reato come prospettati dalla Pubblica Accusa.

Va, innanzitutto, sottolineato che sebbene il P.M. nel capo d'imputazione prospetti nel capo g) l'esistenza di un'associazione a delinquere commessa (tra gli altri) anche al fine di commettere reati di rivelazione di segreti d'ufficio, è evidente dalla struttura del fatto associativo così come contestato che gli ipotetici reati di rivelazione di segreti di ufficio per i quali gli imputati si erano associati erano quelli che rientravano nello scopo primario dell'associazione e cioè, testualmente, la "gestione pilotata e contraria alle regole di imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione delle aggiudicazioni e della attuazione degli Appalti interenti i Grandi eventi, gestiti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Non si riscontra, invece, alcuna possibile affinità tra tale scopo sociale illecito e il reato contestato al Toro in concorso con altri, dal momento che tale reato riguarda non la rivelazione di notizie concernenti le procedure di appalto quanto la rivelazione di notizie segrete concernenti i procedimenti penali aperti contro taluni imputati.

Deve, allora, constatarsi come il reato di rivelazione di segreto d'ufficio di cui al capo a) non può in nessun modo farsi rientrare negli obiettivi che ragionevolmente potevano essere programmati dagli associati in quanto si tratta di condotte del tutto eccentriche rispetto al programma criminoso prefissato, collocate a distanza di circa un decennio dalla data di costituzione dell'associazione e in una fase di crisi verosimilmente non prevista, determinata dalle indagini condotte nei confronti di taluni degli associati avviate dalla Procura di Roma e dalla Procura di Firenze.



Ciò chiarito, risulta evidente altresì che non può neanche ipotizzarsi, tanto più che non ve n'è traccia nella contestazione formulata dal P.M., che l'associazione costituita sia valsa oggettivamente e fuori da ogni originario programma criminoso ad agevolare l'ottenimento di tali notizie segrete e che, dunque, vi sia una relazione di mezzo a fine tra i due reati. E, infatti, non si vede come la associazione in questione potesse favorire in alcun modo l'esecuzione del reato dal momento che le condotte ascritte agli imputati presuppongono unicamente la strumentalizzazione a fini illeciti dei rapporti di alcuni soggetti, solo alcuni dei quali partecipi dell'associazione, con il magistrato estraneo al vincolo associativo.

Posto, dunque, che il Giudice nel valutare la competenza deve attenersi alla prospettazione accusatoria e all'astratta configurabilità delle fattispecie (cfr. Cass.Pen. Sez.1, n. 11047/2010), risulta chiaro già dalla prospettazione accusatoria che il reato contestato al Toro in concorso con altri non solo non appartiene affatto al genere di quelli individuati come scopo del reato associativo, ma non è stato in alcun modo agevolato dalla costituita associazione. Ne discende che non può rinvenirsi alcun legame di strumentalità dell'associazione a delinquere rispetto al reato di rivelazione di segreti d'ufficio contestato al capo a).

Deve ora essere affrontato l'altro argomento a sostegno della competenza del Tribunale di Perugia e che sembrerebbe autorevolmente avallato dalla sentenza della Corte di Cassazione sopra richiamata.

Come anticipato la Corte di Cassazione ha affrontato la questione nell'ambito del procedimento incidentale originato dalle impugnazioni avverso l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di taluni imputati. In particolare, nel rigettare il ricorso dell'imputato Della Giovampaola, la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del Tribunale di Perugia ritenendo che tra le condotte di reato per cui si procedeva a carico del Toro e quelle corruttive per cui si procedeva a carico degli altri imputati fosse riscontrabile una connessione teleologica nel senso opposto rispetto a quella prospettata dal G.U.P. nell'ordinanza sopra esaminata e cioè nel senso che la rivelazione di segreti d'ufficio compiuta dal magistrato e posta in essere comunicando l'esistenza dei procedimenti giudiziari aperti presso la Procura di Firenze e di Roma a carico di taluno degli odierni imputati sarebbe oggettivamente qualificata da intenti di



occultamento e, dunque, rientrerebbe nell'ambito dei reati commessi per occultare altri ai sensi dell'art. 12, lett. c), c.p.p.

In proposito, deve, innanzitutto, rilevarsi come la pronuncia della Corte di Cassazione si colloca in una fase procedimentale in cui il Toro risultava iscritto nel registro degli indagati non solo per il reato di rivelazione di segreti di ufficio (definito successivamente con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), ma anche per il reato di corruzione e di favoreggiamento, reati per i quali successivamente risulta emesso decreto di archiviazione.

Già solo questo dato conduce a ritenere – come peraltro ritenuto anche dal G.U.P. con l'ordinanza dell'11 luglio 2011 – che la suddetta sentenza non ha valore definitivo in questo procedimento ai sensi dell'art. 25 c.p.p. in quanto, al di là della discussa valenza della pronuncia sulla competenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito della procedura *de libertate*, in ogni caso, al momento della pronuncia della Corte di Cassazione nr. 1367/2010 del 15 ottobre 2010, ric. Della Giovampaola, da un lato, si ascrivevano al Toro condotte diverse da quelle per cui si è proceduto con l'esercizio dell'azione penale e, dall'altro, inoltre, si prospettava una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata con l'esercizio dell'azione penale.

D'altra parte, ad escludere l'effetto vincolante nel corso del procedimento, è la stessa sentenza della Corte di Cassazione in esame che chiarisce che la decisione “viene adottata allo stato delle emergenze riferite nelle ordinanze – tenuto conto della genericità delle informazioni già commentata dal Tribunale del Riesame – e con riferimento alla sola emissione della misura cautelare perentoria”. Per completezza, comunque, si osserva che tale effetto vincolante potrebbe al più valere nei confronti del ricorrente non certo nei confronti di coloro che non hanno partecipato (né potevano farlo) al giudizio cautelare.

Ciò posto si osserva che allo stato attuale e cioè dopo la definitiva formulazione delle ipotesi di reato con l'esercizio dell'azione penale, anche l'ipotesi di un'oggettiva finalizzazione della condotta del Toro all'occultamento dei reati di corruzione contestati agli altri imputati risulta priva di sostegno e non potrebbe che essere frutto di un ragionamento meramente ipotetico privo di qualsiasi aggancio logico e fattuale nei fatti come descritti in imputazione.

Il P.M., infatti, ha contestato al Toro la diffusione di notizie segrete relative ai procedimenti in corso a Firenze e a Roma contro taluni degli imputati, ma non ha contestato condotte volte a rendere più



difficile la scoperta dei reati, né risulta dalla formulazione dell'imputazione che tali condotte siano state poste in essere da altri sulla scorta delle notizie così diffuse.

Risulta allora necessitata la conclusione che la relazione che lega le condotte di reato ascritte al Toro a quelle corruttive ascritte agli altri imputati e per le quali erano in corso indagini a Roma e Firenze esula dall'ambito dell'art.12, lett.c), c.p.p. e rientra piuttosto nell'ambito dell'art. 371, co.2, lett.b), c.p.p. che riguarda, tra l'altro, i reati commessi per assicurare ad altri l'impunità di altri reati: la comunicazione delle notizie concernenti le indagini in corso infatti pur non avendo un'oggettiva idoneità ad occultare i reati commessi e per i quali si indaga, ha un'evidente finalità di agevolare gli indagati nell'eludere e ostacolare le indagini in corso a loro carico e a sottrarsi, dunque, alle conseguenze penali dei reati.

Ne consegue, dunque, che anche sotto questo profilo non si può ritenere sussistente alcuna connessione ai sensi dell'art. 12, lett.c), tra il reato ascritto al capo a) al magistrato e quelli successivi per cui si procede nei confronti degli altri imputati.

Per completezza, poi, va osservato che non ricorre neanche l'ipotesi di cui all'art.12, lett.b), c.p.p. in quanto la medesimezza del disegno criminoso che giustifica la trattazione unitaria dei reati presso il Tribunale funzionalmente competente deve riguardare lo stesso imputato mentre nel caso di specie, invece, al Toro Achille, come detto, non risultano contestati reati diversi da quello di cui al capo a); né può valere l'identità di taluni imputati, a cui sono contestati oltre che il reato di cui al capo a) in concorso con il Toro anche i reati di cui ai successivi capi d'imputazione, in quanto, secondo giurisprudenza pacifica – che si fonda sul dato letterale della norma nonché sulla necessità di stretta interpretazione delle norme derogatorie del giudice naturale – “la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., solo se l'episodio in continuazione riguarda lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati” (Cass.Pen., sez. 1, n.24583/09), “giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale, ai fini della determinazione della pena” (Cass.Pen., Sez. 4, n.11963/2004).



In conclusione, in accoglimento dell'eccezione proposta, gli imputati – fatto salvo il reato di cui al capo a) per il quale sussiste la competenza funzionale del Tribunale di Perugia – devono essere giudicati presso il Tribunale di Roma nel cui circondario si sono consumati i reati a loro contestati;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12, 21 e 23 c.p.p. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Roma relativamente ai reati di cui ai capi b), c), d), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s), t), u), v), z), aa), bb) e cc).

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Perugia, 28 novembre 2012.

Il Giudice est.
Valerio d'Andria

Il Presidente
Daniele Cenci